



Risposte a quesiti

Appalto specifico indetto nell'ambito SDAPA – CONSIP per l'affidamento della manutenzione ordinaria, manutenzione periodica a scadenza e manutenzione straordinaria dei dispositivi e impianti antincendio a servizio degli immobili dell'Ateneo di Catania" - CIG 81357655AA - I.D. 2489933

RICHIESTA CHIARIMENTO N.1

DATA: 16/06/2020

QUESITO: A seguito della proroga per la presentazione delle offerte, si intendono prorogati anche i termini biennali di scadenza del contratto di appalto, dalla data di firma del verbale di consegna? In tal caso si avrebbero presumibilmente dei cambiamenti in merito agli interventi con corrispettivo a canone quantizzati ed indicati dettagliatamente a pagina 8 e 9 del capitolato d'oneri, art. 2.1, pertanto si chiedono informazioni dettagliate circa i nuovi quantitativi. Nel caso in cui varino i numeri degli interventi varierà anche l'importo a base d'asta? come dobbiamo interpretare la variazione degli interventi dovuta allo slittamento dei termini? In attesa di Vs., ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA: Come indicato al par. 2.2 del Capitolato d'Oneri, si conferma la durata del contratto pari a due anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del Servizio. Si confermano altresì i quantitativi degli interventi previsti e riportati nelle tabelle di pag. 8 e 9 del Capitolato d'Oneri. Rimane immutato anche l'importo a base d'asta.

RICHIESTA CHIARIMENTO N.2

DATA: 19/06/2020

QUESITO: Il CSA prevede all'art. 6.4.5 "GESTIONE DEI RIFIUTI" che il Fornitore dovrà, a propria cura e spese: adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è tenuto, in particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e ss.mm. che prevedono un sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi al rispetto delle disposizioni ivi previste e a supportare l'Amministrazione negli adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto generato dall'attività di manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico fisica del rifiuto stesso; trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente. Il transito di detti materiali all'interno dei locali dell'Amministrazione dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dall'Amministrazione medesima; consegnare al Direttore dell'esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti; Nel rispetto del D. Lgs.152/2006 per l'esecuzione, nel rispetto della Legge, dell'attività di trasporto rifiuti bisogna essere in possesso (art.212 D.Lgs.152/2006) dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali rilasciata dalla Provincia di appartenenza. **Quesito:** se il concorrente è già in possesso della iscrizione, essendo una caratteristica tecnica specifica aziendale (requisito aziendale) per il cui rilascio si necessitano di diversi mesi oltre che di un iter complesso, bisogna allegarle alla documentazione di gara o presentare dichiarazione (ex DPR 445/2000) di possesso (di poi da verificare in fase di controllo) al fine di evitare lungaggini in fase di consegna del servizio; se il concorrente non è in possesso della iscrizione (p.to 1-2) richieste, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016 co.6 deve dichiarare in fase di offerta il subappalto, essendo attività che richiedono specifiche autorizzazioni;

RISPOSTA: A parziale rettifica di quanto previsto nel paragrafo 6.4.5 dell'Allegato 1 "Capitolato Tecnico", considerata l'abrogazione delle norme in materia di istituzione ed obbligatorietà del SISTRI di cui all'art. 6 del D. L. 14 dicembre 2018, n. 135, si comunica che, ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto, NON è richiesto il possesso del requisito di idoneità professionale dell'iscrizione al SISTRI. Il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 Albo nazionale gestori ambientali, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e degli artt. 8 e 9 del D.M. 28.04.1998, n. 496 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad

oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" dovrà essere dimostrato mediante idonea produzione documentale all'atto della presentazione dell'offerta. Resta facoltà delle ditte concorrenti, in sede di partecipazione, dichiarare di subappaltare, nei limiti di legge, le attività di trasporto dei rifiuti oggetto del servizio in argomento a una terza ditta in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di trasporto e gestione di rifiuti.

RICHIESTA CHIARIMENTO N.3

DATA: 19/06/2020

QUESITO: Tra le attività rientranti nel perimetro contrattuale vi è anche quella della manutenzione degli impianti di spegnimento a gas. La Legge in materia afferma che i manutentori devono essere in possesso della "Iscrizione al Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate per la gestione dei gas fluorurati, ai sensi del DPR n.43/2012". **Quesito:** se non in possesso della iscrizione, essendo una caratteristica tecnica specifica aziendale (requisito aziendale) per il cui rilascio si necessitano di diversi mesi oltre che di un iter complesso, bisogna dichiarare il subappalto per queste specifiche attività.

Tra le attività previste in appalto c'è quella della manutenzione estintori, a tal riguardo la norma UNI9994-1:2013 e UNI9994-2:2015 impone l'obbligo che le attività (pt.4.5-controllo; pt.4.6-revisione; pt.4.7-collaud) vengano effettuate da persona competente (pt.3.3.3. persona dotata di necessaria formazione, quindi abilitazione, attestata da Enti preposti a valutare la competenza degli addetti alla manutenzione "attestato CEPAS" o equivalente). In merito altre Stazione Appaltanti hanno previsto tra i requisiti di capacità tecnica il "possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS o equivalente" (All.1).

Quesito: Si richiede se, nel rispetto della normativa di settore, per poter presentare offerta il concorrente deve avere, alla data di presentazione della offerta, nel suo organico personale in possesso delle certificazioni richieste.

RISPOSTA: La gestione dei gas fluorurati relativi ad impianti di protezione antincendio è regolamentata dal D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, che sostituisce ed abroga il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 146/2018, da dimostrare mediante idonea produzione documentale all'atto della presentazione dell'offerta. Resta facoltà delle ditte concorrenti, in sede di partecipazione, dichiarare di subappaltare, nei limiti di legge e come indicato al par. 5.2 del Capitolato d'Oneri, le attività riguardanti le attività manutentive ordinarie e straordinarie riguardanti gli impianti di protezione antincendio utilizzando gas fluorurati.

In merito al servizio di manutenzione degli estintori, come specificato al par.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore del servizio è responsabile della corretta gestione e manutenzione dei dispositivi e degli impianti oggetto del servizio. Egli dovrà operare, in particolare, nel rispetto di tutte le leggi relative alla prevenzione incendi e al controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Tra queste rientra la norma UNI 9994-2:2015, "Apparecchiature per estinzioni incendi – Estintori di incendio – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio". Alla luce di ciò, il par. 6.4.1 del Capitolato Tecnico precisa che Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. I concorrenti devono dunque possedere almeno una unità di personale dotata delle competenze richieste, da dimostrare mediante idonea produzione della certificazione di tecnico manutentore di estintori d'incendio all'atto della presentazione dell'offerta.

RICHIESTA CHIARIMENTO N.4

DATA: 19/06/2020

QUESITO: Tra le attività previste in appalto c'è anche quella di manutenzione autorespiratori, a tal riguardo le norme UNI 12021 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Aria compressa per respiratori" e UNI 11439 "Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa a pressione positiva - Indicazioni per la manutenzione" affermano che, come riportato anche nel libretto di istruzione, l'attività di manutenzione deve essere prestata da personale in possesso di idonea formazione di manutenzione/uso banchi di prova effettuata presso le case costruttrici. Tutto quanto premesso si richiede se, nel rispetto delle norme di settore, per poter presentare offerta il concorrente deve avere, alla data di presentazione della offerta, nel suo organico personale in possesso della formazione richieste dalla norma?

RISPOSTA: Le operazioni manutentive sugli autorespiratori devono essere effettuate da personale qualificato ai sensi della norma UNI 11439:2012, "Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa a pressione positiva - Indicazioni per la manutenzione". I concorrenti devono dunque possedere almeno una unità di personale dotata delle competenze richieste, da dimostrare mediante idonea produzione della certificazione all'atto della presentazione dell'offerta. Resta facoltà delle ditte concorrenti, in sede di partecipazione, dichiarare di subappaltare, nei limiti di legge, le attività di manutenzione relative agli autorespiratori.

Il RUP

Dott. ing. Andrea Mistretta

